



COMUNE DI CARTIGLIANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale.

Art. 3 – Pertinenze.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare.

Art. 7 – Importi minimi per versamenti e rimborsi.

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 9 – Attività di accertamento dell'imposta.

Art. 10 – Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 11 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Art. 3 – Pertinenze.

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quali intende considerare come pertinenze dell'abitazione principale.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricati diroccati, pericolanti e fatiscenti). Pertanto, non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
3. La riduzione decorre dal momento in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità viene accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla presentazione al Comune dell'autocertificazione.
4. Il funzionario responsabile si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Importi minimi per versamenti e rimborsi.

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta è pari o inferiore a €12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Rimane fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
2. Non è dovuto il rimborso se l'imposta versata in eccesso per ciascuna annualità è pari o inferiore a €12,00.
3. Su specifica istanza del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi a debito dovuti al Comune, purché riferiti allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con un piano di rateizzazione mensile concordato con il contribuente. La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
2. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 20.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa stipulata con compagnie situate nel territorio nazionale di comprovata esperienza e affidabilità.
3. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa istanza da parte del contribuente da presentarsi prima del termine di scadenza dell'avviso di accertamento.
4. In caso di mancato pagamento di due rate, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 90 dalla scadenza dell'ultima rata non versata.

Art. 9 – Attività di accertamento dell'imposta.

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le spese di notifica sono poste a carico del contribuente e quantificate in base alle norme vigenti.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di diritti e spese.
5. Per incentivare l'attività di controllo e per non dover ricorrere ad incarichi esterni per il recupero dell'imposta evasa, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata al potenziamento della

struttura organizzativa dell'ufficio tributi (informatizzazione e collegamenti con banche dati) nonché alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale in servizio che ha partecipato a tale attività. La Giunta Comunale determina la misura percentuale da destinare all'attribuzione di tali compensi ed al potenziamento della struttura organizzativa.

Art. 10 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso.

Art. 11 – Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.